

## ACCERTAMENTO

---

### ***Ammissibile in appello la produzione di nuovi documenti***

di Angelo Ginex

È infondata la **questione di legittimità costituzionale** dell'[articolo 58 D.Lgs. 546/1992](#), norma che consente la **produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado**. È questo il **principio** statuito dalla **Corte Costituzionale** con [sentenza n. 199 del 14 luglio 2017](#).

La vicenda trae origine dalla **impugnazione**, da parte di un contribuente, di un **preavviso di fermo amministrativo** dell'auto di proprietà, notificatogli dall'Agente della riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci **cartelle di pagamento** per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l'**omessa notifica** delle cartelle richiamate nel predetto avviso.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo **annullava**, rilevando la **mancata prova documentale della notifica** delle prodromiche cartelle di pagamento, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime.

Avverso tale sentenza **proponeva appello** l'Agente della riscossione, che **produceva, solo in tale sede, la documentazione relativa alla notifica** delle citate cartelle. Si costituiva il **contribuente**, eccependo la **tardività dell'avversa produzione documentale** e formulando gravame incidentale in ordine al mancato annullamento di tutte le cartelle.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con [ordinanza del 6 maggio 2016, n. 943](#), disponeva la **sospensione del processo** pendente dinanzi alla stessa, **rimettendo la citata ordinanza e i relativi atti processuali alla Corte Costituzionale** ex [articoli 23 ss. L. 87/1953](#), affinché quest'ultima si esprimesse sulla **questione di legittimità costituzionale** dell'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), sia in sé che in relazione al primo comma della medesima norma, laddove consente la **produzione in appello della prova documentale**, pur se tale prova era **nella disponibilità della parte produttrice già in primo grado**, per divisato contrasto con i **principi di uguaglianza, del diritto di difesa e del diritto ad un processo equo**, di cui agli [articoli 3, 24 e 117, comma 1, Cost.](#), nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell'ordinamento.

Nella pronuncia in commento, i giudici costituzionali hanno affermato *tout court* che l'[articolo 58 D.Lgs. 546/1992](#), consentendo la **produzione in appello dei documenti** che la parte **non ha prodotto o ha prodotto tardivamente in primo grado**, **non è lesivo** di alcun **principio costituzionale**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, ancorché nel nostro sistema processuale esista una lata **discrezionalità del legislatore** nel disciplinare gli istituti, che incontra il **limite** della **manifesta irragionevolezza**, l'**ammissibilità in appello** di un'**attività processuale** rimasta **preclusa in primo grado** non è di per sé irragionevole.

Infatti, sostengono i giudici costituzionali, *“il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre **la previsione della producibilità in secondo grado costituisce temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile**”.*

In sintesi, questo è stato il ragionamento della **Corte Costituzionale**, secondo cui – ribadiamolo – in appello è **ammessa, sempre e comunque, la produzione di nuovi documenti**, con la conseguenza che, se in primo grado la parte **non ha prodotto i documenti o li ha prodotti tardivamente**, **non ci sono limiti alla produzione** di quegli stessi **documenti in appello**.



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)